



CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

Ordinanza N. 30 del 14/07/2025

PROPOSTA N.ro 71 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande da asporto in occasione dello "Shock Wave festival"

IL SINDACO

PREMESSO che:

• I gg. **17,18,19 e 20 LUGLIO 2025** ogni sera dalle 21.00 nel tratto di spiaggia di via Tosti tra via dei Sabelli ed il supermercato Decò si terranno quattro concerti che vedranno l'afflusso di un numero considerevole di persone

CONSIDERATO di dover adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico così come raccomandato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017 in occasione di pubbliche manifestazioni

VALUTATO che la vendita per asporto di bevande alcoliche e non in occasione di dette manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATO inoltre che la vendita di bevande alcoliche superiore ai 5° deve essere vietata

RICHIAMATO l'art. 50 comma 7 bis del TUEL 267/2000, come da ultimo modificato dal D.L.14/2017 convertito con modificazione nella L.48/2017 che testualmente recita:

«7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

RITENUTO pertanto necessario, per le ragioni sovra esposte, di disporre in occasione dei concerti in premessa che si terranno alle h. 21 dei gg. 17,18,19 e 20 luglio 2025 in Via Tosti il divieto per le attività commerciali, circoli privati e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel raggio di 500 metri da detta zona di vendere, per asporto, bevande alcoliche, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, da tre ore prima e fino ad 1 ora successiva al termine delle manifestazioni ed inoltre le bevande contenute in bottiglie di plastica dovranno essere vendute senza tappo; inoltre il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche superiori ai 5°

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- l'art. 50 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato D.L.14/2017 convertito con modificazione nella L.48/2017;
- l'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

È fatto divieto agli esercenti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai titolari delle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, situate nel raggio di 500 mt dalla zona di Via Tosti ricompresa tra via Sabelli ed il supermercato Decò, di vendere per asporto bevande alcoliche, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, da tre ore prima e fino ad 1 ora successiva al termine delle manifestazioni in premessa ed inoltre le bevande contenute in bottiglie di plastica dovranno essere vendute senza tappo;

DISPONE

inoltre il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche superiori ai 5° e che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che la presente ordinanza

- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e del presente provvedimento sia data informazione al pubblico mediante pubblicazione sul portale Internet istituzionale dell'Ente (www.comune.francavilla.ch.it), comunicato stampa agli organi di informazione di massa, nonché mediante altre forme ritenute più idonee per informare la cittadinanza;
- sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare su richiamati, ricompresi nelle zona sopra indicata, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto.
- sia comunicata:

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, alla questura di Chieti, al comando dell'arma dei carabinieri, al comando della guardia di finanza

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio

Il Sindaco

Avv. RUSSO LUISA EBE

Francavilla al Mare, lì 14/07/2025

1